

REGOLAMENTO (CE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e che modifica il regolamento (CE) 70/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto (i),

[pubblicato un progetto del presente regolamento],

[sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato],

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese² non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.
- (3) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in numerose decisioni e ha inoltre riaffermato la propria politica, recentemente negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo³ (di seguito "orientamenti agricoli"). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle piccole e medie imprese attive

¹ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

² GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

³ GU C 28 dell'1.2. 2000, pag. 2. Versione corretta (GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19).

nella produzione dei prodotti agricoli, nella misura in cui l'articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti.

- (4) Nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà e a ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e l'allargamento della Comunità. Tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale. Una politica dello sviluppo rurale dovrebbe essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone.
- (5) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle imperfezioni del mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari a assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurre la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. La tendenza dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta mediante una semplificazione delle norme esistenti relative alle piccole e medie imprese.
- (6) La produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nella Comunità è largamente appannaggio delle piccole e medie imprese. Esistono tuttavia notevoli differenze tra la struttura della produzione primaria, da un lato, e la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dall'altro. La trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli appare spesso simile a quella dei prodotti industriali. Appare pertanto più appropriato adottare un approccio differente alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, applicandovi le norme relative ai prodotti industriali. Di conseguenza, e contrariamente all'approccio adottato nel regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli⁴, appare utile istituire un regolamento di esenzione mirato alle necessità specifiche della produzione agricola primaria.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti⁵ e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)⁶, hanno introdotto norme specifiche sugli aiuti di Stato per talune misure di sviluppo rurale finanziate dagli Stati membri senza alcun contributo comunitario.

⁴ GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

⁵ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁶ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

- (8) Il presente regolamento dovrebbe esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché gli eventuali regimi di aiuto, a condizione che ogni aiuto erogabile nell'ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto e i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime dovrebbero contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
- (9) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, quest'ultimo non dovrebbe esentare aiuti singoli superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento.
- (10) Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti all'esportazione, né gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. Tali aiuti possono risultare incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nell'ambito degli accordi dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e sull'agricoltura. Non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.
- (11) Al fine di eliminare le differenze suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali in materia di piccole e medie imprese, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione di "piccole e medie imprese" utilizzata nel presente regolamento deve essere quella di cui al regolamento (CE) n. 70/2001.
- (12) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono, di norma, essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.
- (13) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e su Internet.
- (14) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente alle misure di aiuto trasparenti. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero sempre notificare alla Commissione le misure di aiuto non trasparenti, ossia le misure di aiuto per le quali non sia possibile calcolare esattamente l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio. Esempi di misure di aiuto di questo tipo sono le misure che comportano prestiti pubblici, garanzie dello Stato contenenti

elementi di aiuto e partecipazioni pubbliche che non soddisfano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Le notifiche di misure di aiuto non trasparenti devono essere valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti agricoli.

- (15) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore agricolo, non è necessario istituire una distinzione tra piccole imprese e medie imprese. Per taluni tipi di aiuto è opportuno fissare gli importi massimi dell'aiuto che può essere erogato a un beneficiario.
- (16) Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, i massimali di aiuto dovrebbero essere fissati a un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario dell'aiuto e l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese nel settore agricolo. Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dalla Comunità, i massimali dovrebbero essere armonizzati con quelli fissati nel regolamento (CE) n. 1257/1999 e nel regolamento (CE) n. 1698/2005.
- (17) È opportuno definire ulteriori condizioni che dovrebbero essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti singoli esentati dal presente regolamento. Si dovrebbe tenere conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non dovrebbero, di norma, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e dovrebbero essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. Gli aiuti di Stato unilaterali, intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti potrebbero inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento a taluni tipi di aiuto.
- (18) Il presente regolamento dovrebbe esentare gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo economico delle regioni svantaggiate e delle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti (i), (ii) e (iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005. Le piccole e medie imprese agricole situate in tali zone sono penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro ubicazione sia dalle difficoltà causate dalle loro dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire a favore delle piccole e medie imprese situate in dette zone massimali più elevati.
- (19) A causa dei rischi di distorsioni della concorrenza derivanti dagli aiuti agli investimenti mirati, e allo scopo di garantire agli agricoltori la libertà di decidere in quali prodotti investire, gli aiuti agli investimenti esentati in virtù del presente regolamento non dovrebbero essere limitati a specifici prodotti agricoli. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di escludere taluni prodotti agricoli dagli aiuti o regimi di aiuto in questione, in particolare quando non possano essere individuati normali sbocchi di mercato. Inoltre, taluni tipi di investimenti dovrebbero di per sé essere esclusi dal presente regolamento. Dovrebbe essere introdotto un meccanismo per

garantire che gli aiuti agli investimenti siano limitati al minimo necessario. Tale meccanismo dovrebbe al contempo aiutare a ripartire i fondi disponibili su un numero maggiore di progetti, incrementando il volume totale degli investimenti. Per un dato regime di aiuto all'investimento, gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a raggruppare le domande di aiuto conformemente all'intensità degli aiuti, trattando in primo luogo le domande presentate per un gruppo a bassa intensità di aiuto. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di fissare criteri di selezione e priorità all'interno dei singoli gruppi, soprattutto per dare la preferenza ai progetti sulla protezione dell'ambiente, il benessere degli animali, i giovani agricoltori o le zone svantaggiate.

- (20) Se gli aiuti sono concessi per realizzare l'adeguamento a norme di recente introduzione a livello comunitario, gli Stati membri non dovrebbero poter prorogare il periodo di adeguamento a favore degli agricoltori ritardando l'attuazione di tali norme. Pertanto, dovrebbe essere indicata chiaramente la data a partire dalla quale la nuova legislazione non possa più essere considerata tale.
- (21) Alcuni regolamenti del Consiglio nel settore dell'agricoltura prevedono autorizzazioni specifiche per il versamento di aiuti da parte degli Stati membri, spesso in combinazione con o in aggiunta al finanziamento comunitario. Tuttavia, tali disposizioni non prevedono in genere una deroga all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88 del trattato, laddove tali aiuti rispettino le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, dello stesso trattato. Poiché le condizioni per la concessione di tali aiuti sono chiaramente specificate nei regolamenti in questione, e/o sussiste l'obbligo di comunicare tali misure alla Commissione ai sensi delle disposizioni specifiche degli stessi regolamenti, non è necessaria un'ulteriore e separata notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato per consentire alla Commissione di valutare tali misure. Per ragioni di certezza del diritto, un riferimento a tali disposizioni dovrebbe essere inserito nel presente regolamento e, pertanto, una notifica delle misure in questione ai sensi dell'articolo 88 del trattato non dovrebbe essere necessaria, purché sia possibile comprovare in anticipo che l'aiuto è concesso esclusivamente alle piccole e medie imprese.
- (22) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Nessun aiuto dovrebbe essere concesso retroattivamente in relazione a attività che sono già state avviate dal beneficiario.
- (23) L'esenzione di cui al presente regolamento non dovrebbe essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, con il sostegno pubblico concesso nel quadro del regolamento (CE) n. 1698/2005 o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") nei settori dell'agricoltura e della pesca⁷, concessi in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, qualora

⁷ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

- (24) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, venga data esecuzione a regimi di aiuto o siano concessi aiuti individuali al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale, che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che essa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Tenuto conto della diffusione della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale dovrebbero essere trasmesse in formato elettronico.
- (25) Il mancato adempimento da parte degli Stati membri dell'obbligo di trasmettere le relazioni di cui al presente regolamento potrebbe impedire alla Commissione di effettuare la sua opera di monitoraggio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e, in particolare, di verificare se l'effetto economico cumulato degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento sia tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La necessità di valutare l'effetto cumulativo degli aiuti di Stato è particolarmente pertinente laddove uno stesso beneficiario può ricevere aiuti da fonti differenti, dato che questa eventualità si verifica con sempre maggiore frequenza nel settore agricolo. È pertanto di estrema importanza che gli Stati membri trasmettano sollecitamente le informazioni pertinenti prima di attuare misure di aiuto ai sensi del presente regolamento.
- (26) Gli aiuti alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dovrebbero essere disciplinati dalle norme sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese operanti in altri settori, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 70/2001.
- (27) Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 dovrebbero continuare a essere esentati se rispettano tutte le condizioni del presente regolamento.
- (28) È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (29) Il presente regolamento si dovrebbe applicare fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tali notificazioni dovrebbero essere analizzate dalla Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti agricoli. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere valutate in primis alla luce dello stesso e, se le sue condizioni non sono rispettate, sulla base degli orientamenti agricoli.
- (30) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento.

Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuto già esentati in virtù dello stesso dovrebbero continuare a essere esentati per un ulteriore periodo di sei mesi, per consentire agli Stati membri di apportare gli adeguamenti necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Campo di applicazione, definizioni e condizioni

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti considerati trasparenti e concessi alle piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Esso non si applica agli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Fatto salvo l'articolo 16, lettera a), il presente regolamento non si applica:
 - a) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
 - b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- 1) "aiuti", qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- 2) "prodotti agricoli":
 - a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio⁸;
 - b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;
- 3) "trasformazione di un prodotto agricolo", il trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo;

⁸ GUL 17 del 21.1.2000, pag. 22.

- 4) “commercializzazione di un prodotto agricolo”, la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto;
- 5) “piccola o media impresa (PMI)”, una piccola o media impresa quale definita all’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;
- 6) “intensità lorda dell’aiuto”, l’importo dell’aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto è l’equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione, e del calcolo dell’importo dell’aiuto nel caso di prestiti agevolati, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
- 7) “prodotto di qualità”, un prodotto conforme ai criteri da definire ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005⁹;
- 8) “avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali”, condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano in un unico evento più del 30% della produzione media di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;
- 9) “zone svantaggiate”, zone quali definite dagli Stati membri sulla base dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- 10) “investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti minimi comunitari”:
 - a) nel caso di norme che non prevedono un periodo transitorio, investimenti avviati non prima di due anni dopo la data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori; oppure
 - b) nel caso di norme che prevedono un periodo transitorio, investimenti effettivamente avviati prima della data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori;
- 11) “giovani agricoltori”, produttori di prodotti agricoli che rispettano i criteri di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- 12) “associazione di produttori”, un gruppo costituito allo scopo di consentire ai soci di adattare di concerto, nell’ambito degli obiettivi delle organizzazioni comuni del mercato, la loro produzione alle esigenze di mercato, in particolare concentrando l’offerta;
- 13) “unioni di produttori”, associazioni di produttori riconosciute che perseguono i medesimi obiettivi su scala più ampia;

⁹ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

- 14) “capi morti”, animali uccisi (eutanasia con o senza diagnosi certa) o deceduti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell’azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano;
- 15) “costi dei test TSE e BSE”, tutti i costi, compresi quelli per i kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l’analisi, la conservazione e la distruzione dei campioni necessari per i test eseguiti conformemente all’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰;
- 16) “imprese in difficoltà”, imprese considerate in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà¹¹;
- 17) “investimenti di sostituzione”, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. La demolizione completa dei fabbricati di un’impresa che abbiano almeno 30 anni di vita, e la loro sostituzione con fabbricati moderni, non rientra tra gli investimenti di sostituzione;
- 18) “aiuto trasparente”, misure di aiuto nelle quali è possibile calcolare esattamente l’equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio.

Articolo 3 *Condizioni per l’esenzione*

1. Gli aiuti individuali trasparenti, accordati al di fuori di un regime di aiuto, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, ed essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.
2. I regimi di aiuto trasparenti che soddisfano tutte le condizioni poste dal presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
 - a) qualsiasi aiuto, accordabile nell’ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
 - b) i regimi di aiuto rechino un riferimento esplicito al presente regolamento, che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*;
 - c) sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1.

¹⁰ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

¹¹ GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

3. Gli aiuti concessi in base a un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
4. Gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento 994/98 o dei regolamenti menzionati all'articolo 16 del presente regolamento, sono notificati alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Detti aiuti vengono valutati in base ai criteri stabiliti negli orientamenti agricoli comunitari.

Capo 2

Categorie di aiuti

Articolo 4

Investimenti nelle aziende agricole

1. Gli aiuti all'investimento in aziende agricole, all'interno della Comunità, per la produzione primaria di prodotti agricoli, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10.
2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 15% degli investimenti ammissibili.

Tuttavia, se l'aiuto è concesso a seguito di un invito a manifestare interesse trasparente finalizzato a selezionare progetti di aiuto aventi intensità massima dell'aiuto fino al 15%, compresa tra il 15% e il 30% e superiore al 30%, essa può essere aumentata fino:

- a) al 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti (i), (ii) e (iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, come stabilito dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;
- b) al 40% dei costi ammissibili nelle altre regioni;
- c) al 60% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti (i), (ii) e (iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, come stabilito dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento e al 60% nel caso degli investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;
- d) al 75% degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, conformemente al regolamento (CE) n. 2019/93¹²;
- e) al 75% degli investimenti ammissibili di cui alla lettera a) e al 60% degli investimenti in altre regioni, qualora questi ultimi comportino costi aggiuntivi

¹² GUL 184 del 27.7.1993, pag. 1.

relativi all'attuazione di norme specifiche relative alla tutela e al miglioramento dell'ambiente e al miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali. La maggiorazione può essere concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva;

in questo caso, i fondi destinati al regime di aiuto devono essere fissati e resi pubblici anticipatamente. I fondi disponibili devono essere destinati in primo luogo ai progetti del gruppo che presenta l'intensità di aiuto minore tra quelle richieste. Solo l'importo residuo può essere poi destinato ai progetti del gruppo successivo per intensità di aiuto. L'invito a manifestare interesse deve essere sufficientemente pubblicizzato per consentire un'apertura del mercato alla concorrenza e una revisione dell'imparzialità della procedura. Gli inviti a manifestare interesse possono essere ripetuti per tutta la durata di un regime di aiuto ma non più di una volta all'anno.

3. L'investimento deve perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a) riduzione dei costi di produzione;
 - b) miglioramento e riconversione della produzione;
 - c) miglioramento della qualità;
 - d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e del benessere degli animali.

4. Le spese ammissibili comprendono:
 - a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
 - b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi relativi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile;
 - c) le spese generali, collegate alla spesa di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze.

5. Gli aiuti possono essere concessi solo alle imprese agricole che non rientrano nella categoria imprese in difficoltà.

Aiuti possono essere concessi per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.

6. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

7. Gli aiuti non devono essere limitati a specifici prodotti agricoli e devono pertanto essere aperti a tutti i settori dell'agricoltura, a meno che gli Stati membri non escludano taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:
 - a) acquisto di diritti di produzione, animali, terreni diversi da quelli destinati all'edilizia, piante o impianto delle stesse, serre, drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
 - b) semplici investimenti di sostituzione.
8. L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500 000 euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti (i), (ii) e (iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, come stabilito dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.
9. Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 5

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali

1. Un aiuto per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, possono essere concessi aiuti fino al 100% delle spese effettivamente sostenute. Tali spese comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori con un massimale di 10 000 euro per anno.
3. Possono essere concessi aiuti fino al 60%, o al 75% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti (i), (ii) e (iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, come stabilito dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, dei costi effettivamente sostenuti per investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.

Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, si applicano i tassi di aiuto indicati all'articolo 4, paragrafo 2, alle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Aiuti supplementari possono essere autorizzati, a un tasso massimo del 100%, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

Articolo 6
Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

1. Gli aiuti concessi per il trasferimento di fabbricati agricoli sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se ciò rientra nell'interesse pubblico ed è conforme alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo deve essere specificato nelle pertinenti disposizioni degli Stati membri.

2. Possono essere concessi aiuti fino al 100% delle spese effettivamente sostenute laddove il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione delle strutture esistenti.
3. Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo sarà equivalente almeno al 60%, o al 50% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti (i), (ii) e (iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, come stabilito dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra deve essere almeno del 55% (45% nelle zone svantaggiate).
4. Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve essere equivalente almeno al 60%, o al 50% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti (i), (ii) e (iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, come stabilito dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, delle spese relative a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra deve essere almeno del 55% (45% nelle zone svantaggiate).

Articolo 7
Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori

Un aiuto all'insediamento di giovani agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfatti i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 8
Aiuti al prepensionamento

Un aiuto al prepensionamento degli agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfatti le seguenti condizioni:

- a) siano rispettati i criteri di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e delle eventuali norme adottate dalla Commissione per l'applicazione di tale articolo;

- b) la cessazione delle attività agricole a fini commerciali sia permanente e definitiva.

Articolo 9

Aiuti alle associazioni di produttori

1. Gli aiuti all'avviamento per la costituzione di associazioni o unioni di produttori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9.
2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1, purché abbiano titolo a fruire di assistenza a norma della legislazione dello Stato membro interessato:
 - a) associazioni o unioni di produttori attive nella produzione di prodotti agricoli; e/o
 - b) unioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità conformemente alla legislazione comunitaria,

Il regolamento interno sulle associazioni o unioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione o dall'unione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'associazione o all'unione devono rimanerne membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere. L'associazione deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche o di altre pratiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, di norme di immissione sul mercato e di norme di conoscenza della produzione, in particolare informazione in materia di raccolto e disponibilità. Tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Gli accordi conclusi nel quadro delle associazioni o delle unioni di produttori devono essere del tutto conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 81 e 82 del trattato.

3. Si possono considerare come spese ammissibili il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.
4. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno né dopo sette anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese ammissibili limitate a e risultanti da aumenti annui del fatturato del beneficiario pari almeno al 30%, laddove ciò sia dovuto all'adesione di nuovi membri e/o al trattamento di nuovi prodotti.
5. Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori.

6. Non possono essere concessi aiuti ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.
7. L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un'associazione o unione di produttori ai sensi del presente articolo non può superare 400 000 euro.
8. Non possono essere concessi aiuti ad associazioni o unioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del mercato.

Articolo 10

Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie

1. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie, dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini e medicine e prodotti fitosanitari, dei costi per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni seguenti e quelle di cui ai paragrafi da 4 a 9:
 - a) l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100%;
 - b) l'aiuto non deve comportare pagamenti diretti ai produttori.
2. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni seguenti e quelle di cui ai paragrafi da 4 a 9:
 - a) la compensazione viene calcolata in relazione
 - (i) al valore di mercato degli animali uccisi o delle colture distrutte dalle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o degli animali soppressi o delle colture distrutte per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione;
 - (ii) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto;
 - b) le epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie devono aver determinato perdite di produzione superiori del 30% della produzione media dell'agricoltore in questione nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;
 - c) l'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 75% e l'80% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti (i), (ii) e (iii) del

regolamento (CE) n. 1698/2005, come stabilito dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;

- d) gli aiuti devono limitarsi alle perdite causate da epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche.
3. Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere dedotti:
 - a) l'importo degli eventuali pagamenti diretti percepiti;
 - b) gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; e
 - c) i costi non sostenuti a causa delle epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie che altrimenti sarebbero stati sostenuti.
 4. I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, per le quali esistono disposizioni nazionali o comunitarie, definite in leggi, regolamenti o atti amministrativi. I pagamenti devono quindi essere erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie in questione. Le epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma che deve contenere una descrizione delle misure previste.
 5. Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.
 6. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.
 7. Per quanto riguarda le epizootie, gli aiuti devono essere concessi per le epizootie indicate all'articolo 3 o nell'allegato della decisione 90/424 del Consiglio¹³.
 8. Per le perdite subite posteriormente al 1° gennaio 2010 gli aiuti devono essere concessi a seguito di eventi per i quali l'agricoltore interessato [contribuisce per almeno il ...% a un meccanismo di ripartizione dei costi].
 9. I regimi di aiuto devono essere varati entro tre anni e gli aiuti essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

Articolo 11

Aiuti per le perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche

1. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori per le perdite di piante o animali causate dalle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sono

¹³ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 19.

compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2. L'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'80%, e il 90% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti (i), (ii) e (iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, come stabilito dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, della riduzione di reddito nella vendita dei prodotti causata dalle avverse condizioni atmosferiche. La riduzione di reddito è calcolata sottraendo:
 - a) i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avverse condizioni atmosferiche, moltiplicati per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno, dai
 - b) quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (o dalla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata), moltiplicati per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Gli importi considerati ammissibili agli aiuti possono essere aumentati da altri costi specificamente sostenuti dall'agricoltore impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

3. Dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere dedotti:
 - a) l'importo degli eventuali pagamenti diretti percepiti;
 - b) gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; e
 - c) i costi non sostenuti a causa delle avverse condizioni atmosferiche.
4. Il calcolo delle perdite deve essere effettuato a livello delle singole aziende. Tuttavia, se tali condizioni atmosferiche hanno interessato un'ampia zona con le stesse modalità, i pagamenti degli aiuti possono basarsi sulle perdite medie, purché queste ultime siano rappresentative e non determinino una compensazione eccessiva di beneficiari.
6. Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'agricoltore interessato o a un'associazione di produttori di cui l'agricoltore è membro. Se l'aiuto è pagato a un'associazione di produttori, l'importo dell'aiuto non deve superare l'importo che potrebbe essere versato all'agricoltore.
7. La compensazione dei danni ai fabbricati e alle attrezzature delle aziende agricole causati dalle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali non deve superare un'intensità lorda degli aiuti dell'80%, e del 90% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti (i), (ii) e (iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, come stabilito dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.
8. L'evento atmosferico, che deve rientrare nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 8, deve essere riconosciuto formalmente come calamità naturale dalle autorità pubbliche.

9. In caso di perdite subite posteriormente al 1° gennaio 2010, l'aiuto deve riferirsi a eventi:
 - a) contro i quali l'agricoltore interessato abbia assicurato almeno il 50% della produzione media annua o del suo reddito legato alla produzione e
 - b) che la compagnia di assicurazioni abbia riconosciuto come eventi coperti dalla polizza assicurativa.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2010 gli aiuti per le perdite dovute alla siccità devono essere versati dagli Stati membri che abbiano dato piena applicazione all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE¹⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore agricolo e garantiscano il completo recupero dei costi dei servizi idrici forniti all'agricoltura.
11. I regimi di aiuto devono essere varati entro tre anni e gli aiuti essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

Articolo 12
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

1. Gli aiuti al pagamento di premi assicurativi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:
 - a) l'80% del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che essa copre solo le perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;
 - b) il 50% del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che essa copre:
 - (i) le perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e altre perdite causate da avverse condizioni atmosferiche; e/o
 - (ii) le perdite dovute a epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie.
3. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. Gli aiuti non devono essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro in questione.

¹⁴ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Articolo 13

Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità

1. Gli aiuti intesi a incoraggiare la produzione di prodotti agricoli di qualità sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando sono concessi a copertura dei costi di cui al paragrafo 2 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6.
2. Possono essere concessi aiuti a sostegno delle attività sottoelencate, nella misura in cui esse contribuiscano allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità:
 - a) fino al 100% dei costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente;
 - b) fino al 100% dei costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9 000 o 14 000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
 - c) fino al 100% dei costi di formazione del personale chiamato a applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b);
 - d) fino al 100% dei costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi; (e) fino al 100% dei costi delle misure obbligatorie di controllo adottate in virtù della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;
 - f) gli importi massimi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 per le misure di sostegno di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.
3. Gli aiuti devono essere concessi in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Gli aiuti non devono essere concessi in relazione alle spese per investimenti.
4. Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.
5. Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai produttori.
6. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi elencati al paragrafo 2 siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo

sostegno, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non-membri ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi proporzionali della prestazione del servizio.

Articolo 14

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

1. Gli aiuti sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando sono concessi a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
2. Possono essere concessi aiuti per coprire i seguenti costi ammissibili:
 - a) istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori:
 - (i) spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione,
 - (ii) spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti,
 - (iii) costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;
 - b) per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie;
 - c) per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
 - d) per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere:
 - (i) le spese di iscrizione,
 - (ii) le spese di viaggio,
 - (iii) le spese per le pubblicazioni,
 - (iv) l'affitto degli stand;
 - (v) i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 100 euro per premio e vincitore;
 - e) a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine – fatta eccezione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2081/92¹⁵ del Consiglio e al titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999¹⁶ per quanto riguarda i vini di qualità prodotti in specifiche regioni:

¹⁵ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

¹⁶ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

- (i) la diffusione di conoscenze scientifiche;
 - (ii) le informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi proposti per essi;
- f) le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e che tutti i produttori interessati abbiano le stesse opportunità di figurare nelle pubblicazioni.
3. Gli aiuti possono coprire il 100% dei costi di cui al paragrafo 2. Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai produttori.
4. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora il supporto tecnico sia fornito da associazioni o organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non-membri ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.

Articolo 15
Sostegno al settore zootecnico

1. Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, i seguenti aiuti alle imprese che operano nel settore zootecnico:
- a) aiuti fino al 100 % a copertura dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75% a copertura dei costi per la distruzione delle carcasse o aiuti fino a importi equivalenti a copertura dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti; oppure
 - b) aiuti fino al 100 % a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione delle carcasse, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, a condizione che tali prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente allo stesso, e
 - c) aiuti fino al 100% a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi; e
 - d) aiuti fino al 100% a copertura dei costi per i test TSE.

L'intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano, non può superare 40 EUR per test. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, ossia: al kit di analisi, al prelievo, al trasporto, all'analisi, alla conservazione e alla distruzione del campione. L'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione nazionale o sulla normativa comunitaria.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 è subordinata all'esistenza di un coerente programma che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti negli Stati membri. Per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, i pagamenti possono essere erogati agli operatori economici attivi a valle dell'agricoltore e che forniscono servizi connessi con la rimozione e/o la distruzione di capi morti, purché si possa dimostrare che l'importo degli aiuti di Stato è trasferito integralmente all'agricoltore.
3. Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai produttori.

Articolo 16
Aiuti stabiliti in taluni regolamenti del Consiglio

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) contributi degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi¹⁷, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3;
- b) contributi degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno¹⁸, in particolare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4;
- c) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili¹⁹, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4;
- d) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari²⁰, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2;
- e) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune²¹, in particolare l'articolo 87, l'articolo 107, paragrafo 3 e l'articolo 125, paragrafo 5, primo comma;

¹⁷ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

¹⁸ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

¹⁹ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

²⁰ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

²¹ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

- f) aiuti concessi agli Stati membri conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli²².

Capo 3

Disposizioni comuni e finali

Articolo 17

Fasi preliminari alla concessione degli aiuti

1. Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti che rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto conformemente al presente regolamento.

Se il regime di aiuto stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, tale aiuto può tuttavia essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto conformemente al presente regolamento.

Se il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento;
 - b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti interessate;
 - c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito.
2. Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti singoli che non rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c).
3. Questa norma non si applica agli aiuti di cui all'articolo 16.

²² GUL 297 del 21.11.1996, pag. 1.

Articolo 18

Cumulo

1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli da 4 a 15 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto o all'attività sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.
2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, né con i contributi finanziari forniti dalla Comunità in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004 in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento o, quando tale cumulo darebbe luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 19

Trasparenza e controllo

1. Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato in virtù del presente regolamento, o della concessione di aiuti individuali, parimenti esentati, al di fuori di un tale regime, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto o aiuti individuali, secondo il modello di cui all'allegato I, in formato elettronico. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione conferma, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, l'avvenuto ricevimento della sintesi e pubblica quest'ultima su internet.
2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati in virtù del presente regolamento, degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti individuali esentati in virtù del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI attribuita all'impresa. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti individuali per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuto per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.
3. Gli Stati membri presentano (in formato elettronico) una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel

quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento. Detta relazione può essere inserita nella relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a presentare ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999²³ del Consiglio e deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la relazione. Entro la stessa data gli Stati membri presentano un'altra relazione concernente i pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente regolamento, indicando gli importi versati nell'anno civile in questione, le condizioni di pagamento, le fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie in questione ai sensi dell'articolo 10 e, in relazione all'articolo 11, informazioni meteorologiche adeguate per dimostrare le avverse condizioni climatiche, il momento in cui si sono prodotte, la loro portata, il luogo in cui si sono verificate e le conseguenze sulla produzione per cui è stata concessa la compensazione.

4. A decorrere dall'entrata in vigore di un regime di aiuto o dalla concessione di un aiuto individuale al di fuori di un regime di aiuto esentato in virtù del presente regolamento, gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale di detto regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali un aiuto individuale è concesso. Gli indirizzi dei siti Internet devono essere comunicati alla Commissione unitamente al sommario delle informazioni relative agli aiuti richiesti conformemente al paragrafo 1. Tale sommario deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 4.
5. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti di cui all'articolo 16.

Articolo 20

Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

Il regolamento (CE) n. 70/2001 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

“a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000* e alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli; alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

* GUL 1 del 21.1.2000, pag. 22.”
- 2) L'articolo 2 è così modificato:
 - a) All'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere da k) a n):

“k) “prodotti agricoli”:

 - (i) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;
 - (ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri);

²³ GUL 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;

l) “prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi e/o proteine d'origine non casearia, con o senza proteine derivate dal latte (“prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari” ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87**);

** G U L 182 del 3.7.1987, pag. 36.

m) “trasformazione di un prodotto agricolo”, il trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo;

n) “commercializzazione di un prodotto agricolo”, la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto.”

3) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

“7. Qualora l'investimento riguardi la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 15%. Tuttavia, se l'aiuto è concesso a seguito di un invito a manifestare interesse trasparente finalizzato a selezionare progetti di aiuto aventi intensità massima dell'aiuto fino al 15%, compresa tra il 15% e il 30% e superiore al 30%, l'intensità può essere aumentata fino:

a) al 75% dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

b) al 65% degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo, conformemente al regolamento (CE) n. 2019/93*;

c) al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE;

d) al 40% dei costi ammissibili nelle altre regioni.

In questo caso, lo stanziamento per il regime di aiuto deve essere fissato e reso pubblico anticipatamente. I fondi disponibili devono essere destinati in primo luogo ai progetti del gruppo che presenta l'intensità di aiuto minore tra quelle richieste. Solo l'importo residuo può essere poi destinato ai progetti del gruppo successivo per intensità di aiuto. L'invito a manifestare interesse deve essere sufficientemente pubblicizzato per consentire un'apertura del mercato alla concorrenza e una revisione dell'imparzialità della procedura. Gli inviti a manifestare interesse possono essere ripetuti per tutta la durata di un regime di aiuto ma non più di una volta all'anno.

* G U L 184 del 27.7.1993, pag. 1.”

Articolo 21
Misure transitorie

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, che soddisfano tutte le condizioni del presente regolamento, continuano a essere esentati finché resta in vigore il presente regolamento.

Articolo 22
Entrata in vigore e applicabilità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Le notifiche non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Gli aiuti singoli e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con l'eccezione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), di detto articolo che prevedono un riferimento esplicito al presente regolamento e purché, prima di concedere l'aiuto, sia stata inviata la sintesi di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. I regimi di aiuto esentati in virtù del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione per sei mesi successivamente alla data di scadenza del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) [...]

Stato membro

Regione (Specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale)

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale (Indicare il nome del regime di aiuto o, in caso di aiuto individuale, il nome del beneficiario).

Fondamento giuridico (Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fondano il regime di aiuto o l'aiuto individuale)

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società (importi da indicare in euro o, se pertinente, nella valuta nazionale. Nel caso di un regime di aiuto, indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. In caso di concessione di un aiuto individuale: indicare l'importo globale dell'aiuto/minor gettito fiscale. Se del caso, indicare anche per quanti anni l'aiuto sarà versato a rate o per quanti anni si registrerà un minor gettito fiscale. Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito.)

Intensità massima dell'aiuto (indicare l'intensità massima dell'aiuto o l'importo massimo dell'aiuto per elemento ammissibile).

Data di applicazione (Indicare la data a decorrere dalla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o in cui è concesso l'aiuto individuale).

Durata del regime o dell'aiuto individuale (Indicare la data (anno e mese) fino alla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o, nel caso di un aiuto individuale, e se pertinente, la data attesa (anno e mese) dell'ultima rata da versare).

Obiettivo dell'aiuto (È inteso che l'obiettivo precipuo è il sostegno alle PMI. Indicare gli ulteriori (secondari) obiettivi perseguiti. Indicare quale articolo [articoli da 4 a 16] è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale.

Settore o settori interessati (Indicare i sottosettori, menzionando il tipo di produzione animale (ad esempio, suini/pollame) o vegetale (ad esempio, mele/pomodori) in questione.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Sito Web (Indicare il sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto).

Altre informazioni

ALLEGATO II

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

Modello di relazione annuale sui regimi di aiuto esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico.

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuto esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

1. Denominazione del regime di aiuto
2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile
3. Profilo delle spese

(Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto singolo) (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente in forma di stima se non sono disponibili dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti:

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.).

- 3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;
- 3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;
- 3.3. numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto;
- 3.4. [non completare]
- 3.5. importo totale stimato di:
 - investimenti agevolati;
 - spese coperte da aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali;

- spese coperte da aiuti per il trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico;
 - aiuti all'insediamento di giovani agricoltori;
 - aiuti al prepensionamento;
 - aiuti a copertura delle spese di associazioni di produttori;
 - spesa per epizootie, fitopatie e infestazioni parassitarie;
 - spesa per compensazioni in caso di avverse condizioni atmosferiche;
 - aiuti a copertura dei premi assicurativi;
 - aiuti a copertura della spesa per assistenza tecnica;
 - spesa per il sostegno al settore zootecnico.
- 3.6. ripartizione degli importi di cui al punto 3.1 per zone svantaggiate e zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti (i), (ii) e (iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- 3.7. la ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo:
- produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione,
 - tipo di prodotti animali,
 - tipo di prodotti vegetali.
4. Altre informazioni e osservazioni.